

# **UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE**

## **CONSIGLIO DELLE CAMERE PENALI**

### **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

*Il Consiglio delle Camere penali italiane, riunito in Roma il 22 luglio 1997, visto l'art.6 lett. f) dello Statuto, ha approvato il seguente testo delle*

#### **NORME REGOLAMENTARI DEL CONSIGLIO DELLE CAMERE PENALI E NORME PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO SULLE MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI.**

#### **CAPO PRIMO NORME GENERALI**

##### **ARTICOLO 1**

##### ***(Composizione del Consiglio, assunzione e perdita della qualità di componente)***

1. Il Consiglio delle Camere penali è organo permanente dell'Unione delle Camere Penali per l'esercizio dei poteri indicati nell'articolo 5 comma 3, nell'articolo 8 commi 6, 7 e 9 e nell'articolo 12 comma 1 dello Statuto.
2. Il Consiglio è formato dai Presidenti delle Camere penali aderenti all'Unione.
3. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 comma 3 in materia di rappresentanza, il Vice Presidente di ciascuna Camera penale sostituisce di diritto il Presidente in ogni caso di impedimento, anche temporaneo. L'impedimento è dichiarato, anche verbalmente, dal Vice Presidente che interviene in luogo del Presidente e non è sindacabile.
4. La qualità di membro del Consiglio delle Camere penali si acquista con l'assunzione della qualità di Presidente della Camera penale di appartenenza e permane per tutta la durata della carica stabilita dalle norme dello Statuto di tale Camera penale. Tuttavia l'assunzione della qualità ha effetto nei confronti del Consiglio dell'Unione dal giorno in cui perviene la comunicazione della nomina. Fino a tale giorno sono prorogati gli effetti della nomina precedente.

##### **ARTICOLO 2**

##### ***(Poteri deliberativi)***

1. Per l'esercizio di ciascuno dei poteri deliberativi previsti dall'art.8 comma 6 lettere a), b), c), d) e f) dello Statuto, il Consiglio istituisce tra i propri membri Commissioni, composte da almeno tre persone.
2. Al coordinatore di ciascuna Commissione, nominato dai membri della medesima, sono rimessi, a cura del Segretario del Consiglio, gli atti e i documenti relativi alle iniziative e questioni di competenza. Entro trenta giorni la Commissione li esamina, assume gli elementi necessari

- e formula una o più proposte di deliberazione, che rimette al Presidente del Consiglio, il quale ne dispone la trasmissione a tutti i consiglieri, fissando la data della riunione destinata a discutere e deliberare sulla materia.
3. Gli atti e i documenti relativi ad iniziative o questioni che possono comportare la deliberazione di convocare un Congresso straordinario, secondo la previsione dell'articolo 8 comma 6 lett.e) dello Statuto, nonché le decisioni dell'Organismo di controllo previste nell'articolo 12 comma 4 dello Statuto, sono assegnati all'Ufficio di presidenza del Consiglio per l'attività preparatoria e gli ulteriori adempimenti indicati al precedente comma 2. Durante questa attività è sospeso il corso del termine stabilito dallo stesso articolo 12 comma 4 dello Statuto.
  4. Per il controllo dei requisiti di ammissione e di permanenza delle singole Camere penali all'Unione il Consiglio istituisce una Commissione, composta da almeno tre propri membri, i quali nominano un coordinatore. La Commissione: a) esamina le domande di adesione all'Unione delle nuove Camere penali; b) esegue, anche d'ufficio, verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti di appartenenza delle Camere penali all'Unione; c) formula al Consiglio le proposte per le relative deliberazioni.
  5. Il Consiglio determina l'ammontare delle spese necessarie alla propria attività e lo comunica al Tesoriere dell'Unione per la imputazione nel bilancio e per i mandati di pagamento.

### **ARTICOLO 3** ***(Poteri consultivi)***

1. Le richieste di pareri, previste dall'articolo 8 comma 3 e comma 7 dello Statuto, sono inviate dal Presidente dell'Unione al Presidente del Consiglio, con indicazione dell'oggetto e con gli eventuali atti e documenti pertinenti.
2. Per l'attività preparatoria dei pareri indicati al comma 1 e di ogni altro parere o proposta che intenda dare, anche di propria iniziativa, il Consiglio può istituire Commissioni nei modi previsti dall'articolo 2 commi 1 e 2.

### **ARTICOLO 4** ***(Ufficio di presidenza)***

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio delle Camere penali è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.
2. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario sono eletti per la durata di due anni. Tuttavia, cessano dalla carica, se perdono la qualità di componenti del Consiglio.
3. L'elezione si svolge a scrutinio segreto con schede separate per ciascuna carica.
4. La qualità di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario è incompatibile con ogni altra carica negli organi dell'Unione.

5. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario decadono dalla carica e dalle funzioni, se accettano di essere presentati come candidati all'elezione di Presidente dell'Unione delle Camere Penali ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto.

#### **ARTICOLO 5** **(Presidente)**

1. Il Presidente del Consiglio delle Camere penali:
- a)** convoca il Congresso ordinario biennale dell'Unione, secondo la disposizione del successivo articolo 12 in attuazione dell'articolo 5 comma 2 dello Statuto;
  - b)** cura la convocazione del Congresso straordinario deliberata dal Consiglio secondo le previsioni del successivo articolo 13 in attuazione degli articoli 5 comma 3, 8 comma 6 lettera e) e 8 comma 9 dello Statuto;
  - c)** convoca le riunioni del Consiglio;
  - d)** presiede le riunioni del Consiglio
  - e)** partecipa di diritto alle riunioni della Giunta dell'Unione secondo la previsione dell'articolo 11 comma 2 dello Statuto, riferendo sull'attività, sulle deliberazioni e sulle iniziative del Consiglio;
  - f)** rappresenta il Consiglio nei rapporti con gli altri organi dell'Unione e nei rapporti esterni.

#### **ARTICOLO 6** **(Vice Presidente)**

1. Il Vice Presidente:
- a)** collabora con il Presidente nello svolgimento delle attività del medesimo;
  - b)** in ogni caso di impedimento, sostituisce il Presidente nell'esercizio delle attribuzioni indicate all'articolo 5;
  - c)** concorre con il Presidente e con il Segretario a formare l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio.

#### **ARTICOLO 7** **(Segretario)**

1. Il Segretario del Consiglio:
- a)** collabora con il Presidente e con il Vice Presidente nello svolgimento delle loro attività;
  - b)** concorda con il Presidente e con il Vice Presidente la formazione dell'ordine dei giorno delle riunioni del Consiglio;
  - c)** cura che i coordinatori delle Commissioni ricevano sollecitamente gli atti e i documenti per le attività di competenza di ciascuna e facciano pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine previsto dall'articolo 2 comma 2 i risultati delle medesime attività;
  - d)** tiene i rapporti con il Segretario della Giunta ai fini indicati nell'articolo 11 comma 3 dello Statuto;
  - e)** redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio e ne rilascia copia ai

- componenti che la richiedono;
- f)** comunica al Presidente dell'Unione e alla Giunta tutte le deliberazioni, i pareri e le proposte del Consiglio;
  - g)** acquisisce e conserva, ai fini di quanto è previsto dall'articolo 8 comma 6 letta) dello Statuto, tutti gli atti e le deliberazioni dei Congressi, che contengano direttive politiche generali, nonché la documentazione degli atti del Presidente e della Giunta dell'Unione;
  - h)** acquisisce e conserva tutti gli atti e i documenti relativi alle deliberazioni adottate e alle questioni comunque discusse dal Consiglio;
  - i)** acquisisce e conserva gli Statuti delle Camere penali aderenti all'Unione;
  - l)** trasmette copia delle deliberazioni e dei verbali delle riunioni del Consiglio al Segretario coordinatore dell'Organismo di controllo.

## **CAPO SECONDO RIUNIONI E DELIBERAZIONI**

### **ARTICOLO 8 (Convocazione del Consiglio)**

1. La convocazione del Consiglio è fatta, inviando a tutti i suoi componenti, a mezzo di telefax o fonogramma o telegramma o raccomandata, almeno dieci giorni prima, avviso che contiene l'ordine del giorno e l'avvertimento che, fino a sei giorni prima, ciascun componente può chiederne l'integrazione con altri argomenti; nelle situazioni di urgenza i termini possono essere ridotti alla metà.
2. In caso di vacanza congiunta delle cariche di Presidente e di Vice Presidente, la convocazione è fatta dal consigliere anziano, al solo fine della elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3. La convocazione del Consiglio, fatta su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti o su richiesta del Presidente dell'Unione, secondo la previsione dell'articolo 8 comma 3 dello Statuto, è disposta immediatamente per una data non oltre il trentesimo giorno dalla richiesta.
4. Il Consiglio è convocato di regola almeno una volta ogni due mesi.
5. Della convocazione del Consiglio sono sempre informati il Presidente dell'Unione e la Giunta e il Segretario coordinatore dell'Organismo di controllo.
6. Il Presidente dell'Unione e la Giunta sono invitati a intervenire, quando il Consiglio è convocato per deliberare sulle materie indicate nell'articolo 8 comma 6 lettera a) dello Statuto ovvero sulla convocazione del Congresso straordinario, diverso da quello previsto dall'articolo 8 comma 9 dello Statuto. Negli altri casi possono essere invitati.

### **ARTICOLO 9 (Validità delle riunioni, verifiche del numero legale e rappresentanza)**

1. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Nel corso della riunione ogni componente ha sempre diritto di richiedere la verifica del numero legale e il Presidente ha il dovere di procedervi d'ufficio prima di ogni deliberazione attinente alle materie indicate all'articolo 8 comma 6 lettere a), e) ed f) dello Statuto.
3. Ogni componente del Consiglio, in caso di impedimento, può farsi rappresentare da uno degli iscritti alla sua Camera Penale ovvero da altro componente del Consiglio che sia Presidente o Vicepresidente di altra Camera penale dello stesso distretto di Corte d'appello. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe.

### **ARTICOLO 10 (Svolgimento delle riunioni)**

1. Nelle riunioni sono trattati di seguito, secondo la sequenza in cui sono indicati, gli argomenti all'ordine dei giorno, salvo che, a giudizio dell'Ufficio di Presidenza, particolari ragioni di urgenza o di importanza delle questioni rendano opportuna una sequenza diversa.
2. Se vi è stata attività preparatoria di una Commissione, il coordinatore di questa svolge una relazione. In caso di dissenso all'interno della Commissione, anche gli altri componenti possono svolgere osservazioni.
3. Successivamente si svolge la discussione, secondo l'ordine in cui gli aventi diritto si sono iscritti a parlare. Il Presidente può determinare, la durata massima degli interventi.
4. Di seguito, sono formulate e presentate in forma scritta le proposte di deliberazione. Il Presidente può invitare i presentatori di proposte simili per contenuto ovvero suscettibili di integrazione reciproca a presentare una proposta unificata. In relazione a ciascuna proposta possono essere presentati emendamenti.

#### **ARTICOLO 11** ***(Deliberazioni)***

1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
2. Quando è stata presentata la proposta di una Commissione, questa è posta ai voti per prima. Indi sono poste ai voti le altre, nell'ordine di presentazione, salvo che non debbano essere ritenute assorbite o caducate dall'esito di una votazione precedente. Gli emendamenti sono posti ai voti prima della proposta alla quale si riferiscono.
3. Sono ammesse una breve dichiarazione di voto a favore e una contraria.
4. Il voto si esprime in modo palese.

## **CAPO TERZO CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI**

### **ARTICOLO 12**

#### ***(Convocazione del Congresso ordinario)***

1. Il Presidente del Consiglio convoca il Congresso ordinario dell'Unione per una data che cade non oltre il mese di ottobre del secondo anno successivo a quello del Congresso precedente.
2. Il Congresso ordinario è convocato per trattare e deliberare su uno o più temi politici specifici nell'ambito degli scopi dell'Unione indicati all'articolo 2 dello Statuto, nonché per l'elezione del Presidente e della Giunta e del Collegio dei revisori.
3. Il Consiglio delibera la data, il luogo, i temi congressuali e i nomi dei relatori, sentite anche le proposte del Presidente dell'Unione e della Giunta.
4. Il Congresso ordinario è convocato inviando a tutte le Camere penali presso i rispettivi Presidenti, almeno quarantacinque giorni prima a mezzo di raccomandata, avviso, che contiene l'ordine del giorno, nonché l'indicazione dei criteri per determinare il numero dei delegati spettanti a ciascuna Camera penale e delle modalità previste dall'articolo 10 comma 2 dello Statuto per la presentazione delle candidature a Presidente dell'Unione con la Giunta.
5. la documentazione dell'invio degli avvisi è depositata alla Commissione congressuale per la verifica dei poteri.

### **ARTICOLO 13**

#### ***(Delibera di convocazione e convocazione del Congresso straordinario)***

1. La convocazione del Congresso straordinario è deliberata dal Consiglio delle Camere Penali ed è fatta a cura del Presidente, inviando a tutte le Camere penali presso i rispettivi Presidenti, almeno quarantacinque giorni prima a mezzo di raccomandata, avviso che contiene l'ordine del giorno, nonché l'indicazione dei criteri per determinare il numero dei delegati spettanti a ciascuna Camera penale. In caso di urgenza il Consiglio può deliberare la riduzione del termine a trenta giorni. Si applica la disposizione del comma 5 dell'articolo 12.
2. Salvo quanto è previsto dal successivo comma 3, la proposta di deliberare la convocazione del Congresso straordinario può essere fatta anche dal Presidente dell'Unione e dalla Giunta.
3. Il Consiglio delle Camere Penali delibera la convocazione del Congresso straordinario anche quando, su segnalazione dell'Organismo di controllo, rileva l'esigenza di porre la fiducia sull'attività del Presidente dell'Unione e della Giunta. Fermo quanto previsto dall'articolo 2 comma 3 ultimo periodo, la convocazione è deliberata entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.
4. Nel caso previsto dal comma 3 la delibera è adottata con la maggioranza

assoluta dei componenti del Consiglio aventi diritto al voto.

## **CAPO QUARTO ORGANISMO DI CONTROLLO**

### **ARTICOLO 14 (Elezione)**

1. L'Organismo di controllo, previsto dall'articolo 12 dello Statuto, è eletto dal Consiglio delle Camere Penali, convocato entro quindici giorni dalla conclusione del Congresso ordinario su richiesta del Presidente dell'Unione o direttamente da questi, quando siano vacanti congiuntamente le cariche di Presidente e Vicepresidente del Consiglio.
2. L'Organismo di controllo è eletto tra gli iscritti alle Camere penali che non esercitino altre funzioni negli organi dell'Unione.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto con schede nelle quali è possibile esprimere non più di cinque preferenze.
4. I componenti dell'Organismo di controllo durano in carica fino al successivo Congresso ordinario.

### **ARTICOLO 15 (Segretario coordinatore)**

1. La prima riunione dell'Organismo di controllo, successiva alla sua elezione, è convocata dal Presidente del Consiglio delle Camere penali.
2. In tale riunione l'Organismo nomina un Segretario coordinatore, che dispone le successive convocazioni.
3. Il Segretario coordinatore ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio delle Camere penali. Ha il dovere di partecipare, quando il Consiglio deve deliberare la convocazione del Congresso straordinario previsto dall'articolo 13 comma 3 ovvero quando viene richiesto di riferire sull'attività dell'Organismo.

### **ARTICOLO 16 (Riunioni e deliberazioni)**

1. L'Organismo di controllo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.